

ESPORTARE PROSCIUTTI STAGIONATI NEL REGNO UNITO

settembre 2023



**Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022
Piano di azione biennale 2021-2023 Schede Progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione" e 2.1 "Comunicazione"**

Autorità di gestione: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ufficio DISR2 - Dirigente: **Paolo Ammassari**

Responsabile scientifico: **Fabio Del Bravo**

Coordinamento operativo: **Antonella Finizia**

Autori:
Linda Fioriti, Cosimo Montanaro, Antonietta Valente

Data: Settembre 2023

Impaginazione e grafica:
Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività di Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-2022, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato da Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate al 2022. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito www.reterurale.it in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

Indice

- Dati paese
- Il mercato mondiale dei prosciutti stagionati
- Le importazioni di prosciutti stagionati del Regno Unito
- Relazioni UE-Regno Unito: I grandi cambiamenti
- Conseguenze della BREXIT
- Organismi normativi e di controllo
- Grado di apertura del mercato
- Procedure di importazione nel Regno Unito
- Documenti doganali
- Trasporti
- Tariffe doganali e Imposizioni fiscali
- Etichettatura e marcatura UKCA
- Imballaggio
- Spedizione temporanea
- Contatti utili

1. Dati Paese

Forma istituzionale: Monarchia costituzionale parlamentare (Reame del Commonwealth)

Capitale: Londra

Superficie: 242.521 kmq

Popolazione: 67.736.802 (stima 2022)

Densità: 278 ab/kmq²

Lingua: Inglese (ufficiale), Gallese, Scozzese (ufficiali nelle rispettive regioni)

Religione: Cristiani (59.5%)

Membro di: Commonwealth, Consiglio d'Europa, EBRD, NATO, OCDE, ONU, OSCE

Unità monetaria: sterlina britannica

GEO-POLITICA

Il Regno Unito, ufficialmente Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (*United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, abbreviato in UK), è uno Stato insulare dell'Europa occidentale con una popolazione di circa 68 milioni di abitanti. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda nacque con l'Atto di Unione del 1800 che univa il Regno di Gran Bretagna e il Regno d'Irlanda. Gran parte dell'Irlanda si separò poi nel 1922 costituendo lo Stato Libero d'Irlanda (l'attuale Repubblica d'Irlanda). Stato unitario, attualmente composto da quattro nazioni costitutive (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), è governato da un sistema parlamentare, con Londra come capitale e sede del governo.

Spesso viene impropriamente chiamato Gran Bretagna o Inghilterra, quando in realtà con il termine Gran Bretagna si indica un territorio geografico (l'isola maggiore) e con il termine Inghilterra si indica solo una delle quattro nazioni che compongono il regno. Il Regno Unito è una monarchia parlamentare e il re Carlo III è anche il capo di Stato di 16 paesi membri del Commonwealth delle nazioni (cui il Regno Unito aderisce dal 1931), detti reami del *Commonwealth* (tra i quali il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e la Giamaica).

ECONOMIA


L'economia britannica ha evitato la recessione nella seconda metà del 2022, registrando una crescita dello 0,1% nel quarto trimestre. La stima iniziale del Pil, tra ottobre e novembre, diffusa dalla Banca d'Inghilterra aveva mostrato una crescita zero. A giugno 2022 i dati ufficiali avevano evidenziato un aumento dei prezzi del carburante, il più alto rispetto agli altri paesi del G7: Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti (fonte: <https://data.oecd.org/>).

In una intervista ad aprile 2023, Darren Morgan, direttore delle statistiche economiche presso l'*Office for National Statistics* del Regno Unito, ha dichiarato che nella seconda metà dello scorso anno l'economia ha avuto un andamento un po' più forte di quanto stimato in precedenza, con dati successivi che mostrano che le telecomunicazioni, l'edilizia e l'industria manifatturiera sono andate meglio di quanto si pensasse nell'ultimo trimestre. Il Fondo Monetario vede per Londra un arretramento del Pil dello 0,6% nel 2023, il dato peggiore tra le economie europee e persino della Russia. Secondo Bloomberg l'uscita dalla Ue costa 100 miliardi di sterline l'anno e sta incidendo fortemente sul rallentamento della crescita. L'inflazione rimane al di sopra del 10% per il 2023.

2. Il mercato mondiale dei prosciutti stagionati

Nel 2022 il valore degli scambi mondiali dei prosciutti stagionati si è assestato a 2,5 miliardi di euro, per volumi complessivi di circa 400 mila tonnellate. Tra i primi cinque paesi esportatori l'Italia si colloca al primo posto in volume e al secondo in valore, con una quota pari rispettivamente al 37% e al 18% nel 2022.

I principali esportatori mondiali di prosciutti stagionati



Codice HS6: 021019

Fonte: elaborazione Ismea su dati Comtrade (data base ITC).

Considerando i principali 5 Paesi importatori di prosciutti stagionati, che insieme rappresentano più della metà dell'import globale, il Regno Unito risulta al primo posto con 620 milioni nel 2022, pari ad una quota del 25% sugli scambi mondiali. Scendendo nel dettaglio del mercato britannico, l'Italia si colloca al terzo posto tra i fornitori con un valore di circa 83 milioni di euro nel 2022, pari al 13% della spesa complessiva sostenuta dal Regno Unito per l'acquisto di prosciutti stagionati sui mercati esteri.

Nel caso degli altri 4 paesi importatori, invece, l'Italia risulta sempre il primo fornitore, con quote molto rilevanti che arrivano all'80% in valore nel caso degli acquisti degli USA.

Fornitori dei top 10 mercati di prosciutti stagionati - Quote di mercato su valore import 2022

Graduatoria	Principali paesi importatori	Import 2022 (mln euro)	Posizione e quota % dei principali paesi fornitori				
			I	II	III	IV	V
1°	Regno Unito	620	Paesi Bassi (45,7%)	Danimarca (26,0%)	Italia (13,4%)	Irlanda (5,8%)	Spagna (3,9%)
2°	Francia	321	Italia (48,3%)	Spagna (29,5%)	Germania (14,0%)	Belgio (4,9%)	Regno Unito (1,4%)
3°	USA	217	Italia (80,3%)	Spagna (10,3%)	Canada (5,5%)	Germania (1,5%)	Messico (1,2%)
4°	Germania	190	Italia (41,9%)	Spagna (33,1%)	Austria (15,5%)	Belgio (3,0%)	Francia (2,9%)
5°	Belgio	99	Italia (52,7%)	Germania (20,5%)	Spagna (13,4%)	Francia (7,8%)	Paesi Bassi (4,5%)


Codice: HS6: 021019

Fonte: elaborazione Ismea su dati Comtrade (data base ITC).

3. Le importazioni di prosciutti stagionati del Regno Unito

Negli ultimi cinque anni la domanda complessiva di prosciutti stagionati del Regno Unito si è ridotta del 3,6% in volume a fronte di un significativo incremento in valore (+15,3%); con un evidente dimostrazione di un incremento dei prezzi medi unitari all'import. Nel caso specifico dei prosciutti stagionati italiani, i volumi importati dal Regno Unito nel 2022 sono cresciuti del 30% rispetto al 2018, mentre il valore degli acquisti è aumentato del 54%.

Dinamica dell'import dei prosciutti stagionati del Regno Unito per paese di provenienza




HS6: 021019

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

Il prezzo medio all'import di prosciutti stagionati nel Regno Unito si è attestato nel 2022 a 3,34 euro/kg, in aumento del 18,4% sul 2018.

Rispetto ai principali *competitor* sul mercato britannico, l'Italia si colloca su livelli di prezzi unitari più elevati, anche in ragione del profilo qualitativo delle produzioni italiane caratterizzato dalla presenza di marchi IG e da spiccata tipicità; per il prodotto nazionale si è osservata una rivalutazione del 17,7% nel quinquennio (15,40 euro/kg nel 2022 vs 13,09 euro/kg nel 2018).

I prezzi medi all'import dei prosciutti stagionati nel Regno Unito (euro/kg)



HS6: 021019

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

4. Relazioni UE-Regno Unito: I Grandi cambiamenti

Il Regno Unito stato membro dell'Unione europea dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 2020, non ha mai fatto parte dell'Unione economica e monetaria della UE e non ha mai adottato la moneta unica, l'euro.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci è regolata dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

Il Regno Unito è a tutti gli effetti un paese terzo



Dopo il referendum del 23 giugno 2016, quando con il 52% dei voti vinse il fronte anti-UE, il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea il 31 gennaio 2020. A seguito della Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021 il commercio ha subito profondi cambiamenti. Sono venuti meno gli accordi internazionali previsti dalle politiche dell'UE e di fatto è terminata la libera circolazione delle merci.

Status speciale dell'Irlanda del Nord

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprende l'Irlanda del Nord come parte del Regno Unito (UK). Sulla base dell'accordo di recesso tra l'Unione europea (UE) e il Regno Unito, tuttavia, l'Irlanda del Nord ha uno status speciale. Sebbene faccia parte del territorio doganale del Regno Unito a norma dell'articolo 4 del protocollo riveduto dell'accordo di recesso (il cosiddetto protocollo dell'Irlanda del Nord - PIN), il codice doganale dell'Unione (CDU) dell'UE e un insieme limitato di norme del mercato unico continuano ad applicarsi all'Irlanda del Nord, in particolare la legislazione sulle merci, le norme sulla produzione e commercializzazione agricola, IVA e accise sui beni, nonché le norme in materia di aiuti di Stato. Nella misura in cui le norme doganali dell'Unione si applicano all'Irlanda del Nord, ai fini della loro applicazione, l'Irlanda del Nord è trattata come se facesse parte del territorio doganale dell'Unione. Inoltre, l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, vale a dire l'intera isola, formano un'area sanitaria-epidemiologica comune, con effetto delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) applicabili e della NON importazione generale delle merci ad esse soggette.

Di conseguenza, nessuna vigilanza, controllo o formalità doganale è applicabile alle merci che circolano tra l'UE e l'Irlanda del Nord, in quanto movimento intra-UE. Tuttavia, qualsiasi merce in transito verso l'Irlanda del Nord attraverso l'isola di Gran Bretagna di solito richiede un regime di transito come descritto nell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito



L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-UK stabilisce regimi preferenziali, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la cooperazione tematica e la partecipazione ai programmi dell'Unione. Tale accordo si fonda su disposizioni che garantiscono condizioni di parità ed il rispetto dei diritti fondamentali.

EU-UK (Trade and Cooperation Agreement)

Firmato il 30 dicembre 2020, applicato in via provvisoria il 1° gennaio 2021 e in vigore dal 1° maggio 2021, e si basa su quattro pilastri principali:

1. un nuovo **accordo di libero scambio**, senza tariffe né quote, con l'obiettivo di instaurare una solida cooperazione in campo economico, sociale ed ambientale;
2. un **partenariato economico e sociale** che copre: a) i trasporti aerei e su strada, b) l'energia, c) la lotta contro i cambiamenti climatici, d) la pesca, e) la ricerca e l'innovazione, f) una clausola di non discriminazione tra cittadini europei che si applica ai visti, ai servizi e al coordinamento della sicurezza sociale;
3. una nuova **partnership** che possa **garantire la sicurezza dei cittadini UE e UK**: stretta cooperazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità, rispetto e protezione dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali;
4. un nuovo quadro di **governance** che vede l'istituzione di un Consiglio di partenariato (*Joint Partnership Council*), il cui compito è quello di assicurare che l'accordo venga interpretato ed applicato correttamente.

Riguardo alle **relazioni commerciali UE-UK**, l'accordo pone le basi fondamentali volte a limitare fin da subito alcuni ostacoli allo scambio di beni e servizi come, ad esempio, l'azzeramento di tariffe doganali e contingentamenti sulle merci.

Tuttavia, appare opportuno precisare che, pur vigendo un accordo di libero scambio, tutte le merci scambiate e poste sul mercato dell'una e dell'altra parte saranno sottoposte alle formalità doganali atte a definirne la conformità rispetto ai criteri fissati nei reciproci ordinamenti giuridici.

Per approfondimenti:

- Governo UK (Orientamenti sulla Brexit)
<https://www.gov.uk/government/collections/brexit-guidance>
- Commissione europea
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2531
- Info Brexit - Agenzia delle dogane e dei Monopoli:
<https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

5. Conseguenze della Brexit

	SVANTAGGI BREXIT: USCITA UK DALLA UE, DAL MERCATO UNICO E DALL'UNIONE DOGANALE	ACCORDO DI COOPERAZIONE UE-REGNO UNITO
<p>MERCI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le merci britanniche non beneficiano più della libera circolazione delle merci, portando a una maggiore burocrazia per le imprese e adeguamenti nelle catene di approvvigionamento UE-Regno Unito; Formalità doganali e controlli sulle merci britanniche per ingresso nell'UE, con più ritardi alle frontiere; IVA e, ove applicabili, accise (es. bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) dovute all'importazione (anche per acquisti online); I produttori britannici che desiderano commercializzare sia nella UE che nel Regno Unito devono soddisfare gli standard e le normative di entrambi i mercati e adempiere a tutte le formalità e controlli applicabili da parte degli organismi dell'UE (nessuna equivalenza di valutazione della conformità); Le esportazioni di alimentari del Regno Unito sono soggette a certificazioni sanitarie e fitosanitarie e sottoposti a controlli sistematici alla frontiera. 	<p>Zero dazi o quote sulle merci scambiate,</p> <ul style="list-style-type: none"> assicurando prezzi più bassi per i consumatori, a condizione che vengano rispettate le regole di origine concordate; <p>I commercianti possono autocertificare l'origine</p> <ul style="list-style-type: none"> della merce venduta e godere del "cumulo completo" (ai fini dell'origine, le opere contano come i materiali utilizzati), facilitando il rispetto dei requisiti e ottenere l'accesso al mercato a tariffa zero; <p>Riconoscimento reciproco di "operatori</p> <ul style="list-style-type: none"> economici autorizzati" che assicura meno formalità doganali e un flusso più fluido delle merci; <p>Definizione comune di standard Internazionali e</p> <ul style="list-style-type: none"> possibilità di autodichiarazione di conformità dei prodotti per snellire le formalità per i produttori di entrambi i mercati; <p>Agevolazioni specifiche per il settore del vino</p> <ul style="list-style-type: none"> (biologico), automobilistico, farmaceutico e chimico.
<p>SERVIZI</p>	<ul style="list-style-type: none"> I fornitori di servizi del Regno Unito non beneficiano più dell'approccio "paese di origine" o "passaporto" che consentono l'accesso automatico all'intero mercato unico dell'UE; Niente più riconoscimento automatico della professione per medici, infermieri, dentisti, farmacisti, veterinari, ingegneri e architetti, etc. Pertanto, le qualifiche professionali devono essere riconosciute in ciascuno Stato membro UE in cui il professionista del Regno Unito desidera esercitare; Gli operatori del Regno Unito non sono più liberi di fornire servizi audiovisivi nell'UE con licenza britannica. 	<ul style="list-style-type: none"> I fornitori di servizi o gli investitori dell'UE hanno lo stesso trattamento degli operatori del Regno Unito e viceversa; Agevolazioni per viaggi di lavoro a breve termine e distacchi temporanei di personale altamente qualificato; <p>Rimozione delle barriere al commercio digitale, compreso il divieto di localizzazione nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati;</p> <ul style="list-style-type: none"> Gli appalti pubblici del Regno Unito sono aperti agli offerenti della UE stabiliti nel Regno Unito, su un piano di parità, e viceversa, anche per piccoli appalti.
<p>TRASPORTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il Regno Unito non partecipa più al mercato unico dell'UE per i servizi di trasporto; Per i trasportatori britannici, non più di una di tali operazioni potrà essere un'operazione di cabotaggio. 	<ul style="list-style-type: none"> Accesso illimitato point-to-point per gli autotrasportatori di merci tra l'UE e il Regno Unito + pieni diritti di transito nei rispettivi territori; Diritto di eseguire fino a 2 operazioni extra nel territorio dell'altra parte (di cui massimo 1 servizio di cabotaggio per trasportatori britannici); Disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, garantendo livelli elevati per la sicurezza dei trasporti, i diritti dei lavoratori e dei passeggeri e la tutela dell'ambiente; Pieno diritto di transito per i trasportatori irlandesi su strada di attraversare il Regno Unito per raggiungere il resto dell'UE.

Brexit: libera circolazione delle persone

Gli effetti della Brexit comportano ostacoli anche alla libera circolazione delle persone. I cittadini europei e quindi anche italiani non residenti oltremarina dovranno compilare un modulo e pagare una somma di denaro per visitare o trascorrere anche solo un giorno in Inghilterra e nel Regno Unito. Il governo britannico ha annunciato un'altra svolta post Brexit, si chiama Electronic Travel Authorisation (ETA) che ricorda la documentazione americana "Eta", necessaria ai viaggiatori stranieri per entrare negli Stati Uniti. L'introduzione dell'ETA a livello globale è prevista a partire dal 2024, durerà 90 giorni e costerà 10 sterline.

Per maggiori informazioni:

<https://www.gov.uk/guidance/electronic-travel-authorisation-eta>

LE NUOVE REGOLE UK PER IMPORT/EXPORT DI ALIMENTI

Con l'uscita dall'UE il Regno Unito ha ripreso il "controllo" per riformulare e reinsediare i poteri giuridici e decisionali precedentemente gestiti a livello dell'UE. La legislazione che prescrive come vengono valutati i rischi per la sicurezza alimentare e stabilisce i requisiti ambientali e di benessere degli animali per la produzione alimentare, è stata profondamente implicata in queste divisioni. Le diverse priorità e posizioni delle quattro nazioni del Regno Unito sono chiaramente evidenti. Mentre l'Irlanda del Nord rimane parte del mercato unico dell'UE per la legislazione alimentare, la Scozia ha recentemente approvato una legislazione che afferma ampi poteri per mantenere l'allineamento con la legislazione dell'UE, anche per quanto riguarda la legislazione alimentare.

In sostanza, il legislatore britannico ha recepito solo alcune delle regole vigenti in UE. Le linee guida governative spiegano dunque le regole da applicare a partire dal 1° gennaio 2021. Con specifico riguardo all'immissione in commercio delle merci, oltreché a dichiarazioni doganali e applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Per maggiori informazioni consulta le "linee guida - come importare o spostare alimenti e bevande dall'UE e dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna" a cura del Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali:

<https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain>

Le suddette linee guida del governo illustrano gli elementi richiesti per l'importazione di alimenti nel Regno Unito distinti per singole categorie di prodotti e/o ingredienti.

Per i prodotti alimentari compositi, continuano a valere le seguenti disposizioni normative

- **Decisione 2007/275/CE:** <https://www.legislation.gov.uk/eudn/2007/275/contents>
- **Regolamento n. 28/2012:** <https://www.legislation.gov.uk/eur/2012/28/contents>

Per approfondimenti consulta il sito del governo britannico:

- <https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#exempt-products>

Per una gamma di prodotti contenenti carne il regolamento UE 2014 n.3001 stabilisce alcune regole che devi seguire, tra cui i requisiti minimi di contenuto di carne per determinati prodotti a base di

carne venduti utilizzando descrizioni riservate (ad esempio, salsicce, hamburger, carne in scatola, torte di carne e pasticcini).

Regolamento UE 2014 n.3001: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/3001/contents/made>

Per ulteriori indicazioni sulla carne e sui prodotti contenenti carne, consulta il sito del governo britannico:

<https://www.gov.uk/guidance/meat-products-sell-them-legally-in-england#products-containing-meat>

6. Organismi normativi e di controllo

Food Standards Agency (FSA)

L'Agenzia per gli standard alimentari (FSA) è responsabile della sicurezza, tracciabilità e autenticità del vino e dei prodotti del settore vinicolo nel Regno Unito. Vigila sull'applicazione delle normative sul vino che comprende tutti i locali e i commercianti all'interno della catena di produzione e commercializzazione, compresi grossisti, magazzini e vigneti.

I locali di vendita al dettaglio sono sotto il controllo delle autorità locali.

> <https://www.food.gov.uk/>

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Defra è un Dipartimento ministeriale, supportato da 32 agenzie ed enti pubblici. È responsabile del miglioramento e della protezione dell'ambiente, sostiene le industrie locali dei settori: alimentare, agricoltura e pesca

> <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs>

Agenzia per i pagamenti rurali

RPA (Rural Payments Agency) è un'agenzia esecutiva, sponsorizzata dal Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali

> <https://www.gov.uk/government/organisations/rural-payments-agency>

HM Revenue & Customs (HMRC)

L'Autorità governativa per il fisco e le dogane del Regno Unito

> <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs>

Ufficio proprietà intellettuale

L'Autorità governativa per la tutela della Proprietà intellettuale (PI): tipi e usi della PI, Marchi, Brevetti, Diritto d'autore, Disegni, Diritto e pratica, Reati e violazioni della PI

> <https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>

Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS)

Il Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale del Regno Unito sta conducendo un'attività di sensibilizzazione sul nuovo regime normativo del Regno Unito per i manufatti, al fine di garantire alle imprese straniere di continuare a immettere le loro merci sul mercato del Regno Unito.

> <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy>

7. Grado di apertura del mercato

Come già detto, a seguito della Brexit, il Regno Unito è a tutti gli effetti un **Paese terzo**, i rapporti con l'Unione europea sono disciplinati dall'Accordo sugli scambi e la cooperazione (*vedi § Relazioni Ue-Regno Unito: i grandi cambiamenti*). Sono quindi in vigore nuove disposizioni per l'ingresso nel Regno Unito di persone e di merci.

Circolazione delle persone - Per l'ingresso nel Regno Unito, dal 1° ottobre 2021, è necessario l'utilizzo di un passaporto valido. Come predisposto dalle [guide fornite da GOV.UK](#) i cittadini UE che risulteranno sprovvisti del passaporto per l'ingresso nel Regno Unito, potranno essere respinti alla frontiera. Fanno eccezione coloro che hanno aderito allo [EU Settlement Scheme](#), lavoratori transfrontalieri (Frontier worker permit-link: <https://www.gov.uk/frontier-worker-permit>).

Circolazione delle merci - Il commercio ha subito profondi cambiamenti, sono venuti meno gli accordi internazionali previsti dalle politiche dell'UE e di fatto è terminata la libera circolazione delle merci. I rapporti con l'Unione europea sono disciplinati dall'Accordo sugli scambi e la cooperazione (*vedi § Relazioni Ue-Regno Unito: i grandi cambiamenti*).

In virtù dell'Accordo di libero scambio, dal 1° gennaio 2022 sono entrate a regime le prove di origine preferenziale ed è obbligatoria la dichiarazione del fornitore per fruire dell'azzeramento dei dazi doganali al confine UK. Le merci devono essere accompagnate da una prova dell'origine preferenziale, rappresentata, nella quasi totalità dei casi, dall'autocertificazione da parte dell'esportatore registrato nel sistema Rex. Quindi ci sono molte novità per le imprese che esportano verso il Regno Unito e per la filiera logistica italiana ed europea. Per le aziende italiane è fondamentale l'analisi della propria "supply chain", ossia il tracciamento dei vari componenti e delle lavorazioni che hanno contribuito al prodotto finale ed è indispensabile essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per attestare l'origine preferenziale delle merci.

Orientamenti sulla Brexit: <https://www.gov.uk/government/collections/brexit-guidance>

Il mercato online

Nel Regno Unito, l'e-commerce è molto diffuso: il 45% della popolazione utilizza internet per acquistare prodotti alimentari e bevande. Si ricorre al web anche per acquisire informazioni sui prodotti da consumare: a farlo è il 40% dei consumatori.

Negli ultimi cinque anni, i profitti degli ordini e delle consegne di cibo online sono aumentati ad un tasso annuo composto del 29,4%. La tendenza è in aumento legata, anche, al rientro in ufficio ed al lavoro in presenza. I consumatori a corto di tempo, infatti, si rivolgono sempre più a piattaforme di ordinazione e consegna di cibo. Gli stili di vita di consumatori sempre più impegnati continueranno a spingere la domanda sebbene la convenienza rimarrà la leva principale.

La crescente domanda ha influito sull'ampliamento della gamma di alimenti che vengono offerti online. In particolare, ristoranti e take-away hanno aderito a piattaforme online per ottenere l'accesso a una base di consumatori sempre più ampia e ad una maggiore esposizione.

Le piattaforme continuano tuttavia ad affrontare numerose sfide, sotto forma di pressione sui prezzi, contenziosi in materia di lavoro e calo della domanda di fronte alla crisi del costo della vita.

La “Generazione Z” entrerà nella forza lavoro e diventerà una delle principali fonti di potere d'acquisto.

Nel 2022-23, le entrate dovrebbero aumentare del 7,2% per raggiungere 3,3 miliardi di sterline. Nei cinque anni fino al 2027-28, si prevede che le entrate aumenteranno a un tasso annuo composto del 7,9% per raggiungere i 4,9 miliardi di sterline.

Nel 2022, la categoria di prodotti alimentari più comunemente acquistata online dai consumatori nel Regno Unito era quella dei prodotti surgelati. In particolare, circa il 65% degli acquirenti di generi alimentari online nel Regno Unito ha dichiarato di aver acquistato prodotti surgelati mentre faceva la spesa online.

Made in Italy

Il Regno Unito rappresenta un importante mercato per l'export agroalimentare italiano e vi sono indiscutibili margini di crescita considerato il forte appeal del made in Italy. A farla da padrone il Prosecco, seguito da Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma.

Nel post-Brexit gli acquisti di prodotti alimentari italiani non sono diminuiti, bensì si segnala un aumento della quota di mercato italiana, dal 5,6% al 6,3% ad oggi. Oltre che ad essere digital addicted, gli affezionati al made in Italy sono particolarmente sensibili ai temi legati alla sostenibilità, un fenomeno in crescita negli ultimi anni. Dallo scoppio della pandemia, per ben 6 consumatori 10 è diventato fondamentale che i prodotti alimentari abbiano una confezione sostenibile oppure siano stati prodotti nel rispetto dell'ambiente o secondo standard etici.

“La sostenibilità e il digital sono due leve da sfruttare per le aziende dell'alimentare italiano che vogliono esportare in UK, anche alla luce di quello che è l'identikit del consumatore di food made in Italy gli heavy user di prodotti italiani hanno infatti un profilo ben definito: sono millennials, ben istruiti e con reddito alto, residenti nelle grandi città e, soprattutto, attenti alla sostenibilità e digital engaged”.

Alimenti biologici

Il cambiamento delle tendenze e delle diete dei consumatori sta spingendo la crescita del settore della vendita al dettaglio di alimenti biologici.

Nel corso dei cinque anni fino al 2027-28, si prevede che le entrate al dettaglio di alimenti biologici cresceranno a un tasso annuo composto del 2,1% a 1,2 miliardi di sterline, mentre il margine di profitto medio del settore salirà al 6,3%. Le crescenti preoccupazioni per la salute, la sostenibilità e il benessere degli animali continueranno a guidare l'espansione del settore, con consumatori giovani ed etici che sosterranno la crescita a lungo termine del settore.

La generazione Z dominerà, entrerà nel mondo del lavoro e rappresenterà fonte significativa di potere di spesa, portando nuovi valori, aprendo nuovi mercati e ponendo maggiore attenzione all'alimentazione sana e all'autenticità del marchio.

I problemi di contaminazione e benessere degli animali rappresentano il motivo della scelta verso carne, pollame e pesce biologici. Le preoccupazioni relative al benessere degli animali hanno sicuramente un ruolo da svolgere nelle vendite di alimenti, in particolare dopo la diffusione dei documentari (ad esempio, Seaspiracy di Netflix) che evidenziano le condizioni dei metodi di agricoltura convenzionali.

Il sistema distributivo

Supermercati: quattro catene di supermercati dominano la vendita al dettaglio di prodotti alimentari nel Regno Unito, rappresentando il 66% del mercato.

Discount: nel 2022, la quota di mercato combinata dei discount ha raggiunto il 13,4% del mercato alimentare britannico.

E-commerce: il valore del mercato alimentare online del Regno Unito ha registrato un'enorme crescita negli ultimi anni. Una variante dell'e-commerce è il Click and Collect; con la crescente popolarità della vendita al dettaglio online, supermercati e altri rivenditori hanno introdotto l'opzione "Click and Collect", che è diventata estremamente popolare e sta crescendo rapidamente. È un concetto che unisce i vantaggi della vendita al dettaglio online con quelli della presenza in negozio.


Convenience stores: il mercato dei convenience stores nel Regno Unito è altamente frammentato e variegato.

Le piccole e medie imprese riescono ad aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti della GDO solo quando si dedicano a prodotti di nicchia di alta qualità.

8. Procedure di importazione nel Regno Unito

Le merci importate nel territorio doganale del Regno Unito devono essere debitamente dichiarate in anticipo alle Autorità presso il primo ufficio doganale di entrata al fine di eseguire un'analisi dei rischi per la sicurezza e la protezione di tali merci. Successivamente, tali merci devono essere presentate in dogana e, entro 90 giorni, vincolate a un regime doganale. Fino a tale collocamento (o riesportazione), le merci sono temporaneamente immagazzinate sotto controllo doganale.

IMPORTARE MERCI NEL REGNO UNITO: PASSO DOPO PASSO



Clicca sul sito <https://www.gov.uk/import-goods-into-uk> per scoprire per ciascun passo quali sono le specifiche da seguire

A tutte le merci esportate da un paese membro UE nel Regno Unito si applicano le formalità doganali, generalmente previste alla circolazione di merci tra l'UE e qualsiasi altro paese terzo.

L'adempimento di queste formalità possono comportare ritardi in dogana, pertanto, si suggerisce agli esportatori di informarsi preventivamente sulle nuove procedure amministrative a seguito dell'**accordo UE-UK** che prevede regimi preferenziali nell'interscambio commerciale.

Per l'espletamento degli adempimenti doganali può essere utile affidarsi ad un **intermediario UK**,

purché abilitato con **bagde al Chief** (sistema doganale britannica).

Si osserva che per agevolare le operazioni di importazione, restano comunque validi gli istituti della *dichiarazione semplificata* e del *duty deferment account*, che dovranno tuttavia essere previamente autorizzati dall'autorità doganale britannica.

<https://www.gov.uk/guidance/using-simplified-declarations-for-imports>

LE NUOVE PROCEDURE PER IL CONTROLLO MERCI ALLA DOGANA

Dopo numerosi rinvii e proroghe, dal **1° gennaio 2022** il Regno Unito ha attivato i controlli alle merci in import dall'Unione Europea, abbandonando così il c.d. sistema "*Staged Customs Controls*", applicato nel corso di tutto il 2021 per regolare gli scambi di beni con l'Unione europea. Le nuove disposizioni sono state necessarie per favorire la fluidità del traffico merci negli scambi con l'Unione Europea. Per semplificare lo sdoganamento delle merci, le nuove disposizioni prevedono una serie di atti necessari per importare beni nel Regno dall'Unione europea.

Sul sito del governo sono pubblicate le linee guida per i controlli sulle importazioni di merci dell'UE in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) che sono già stati introdotti a partire dal 1° gennaio 2022 e che rimangono attualmente in vigore.

<https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#exempt-products>

TIPOLOGIE DI CONTROLLO

- **Controllo documentale:** esame di certificazioni ufficiali, attestati e altri documenti commerciali necessari che accompagnano la spedizione.
- **Controllo di identità:** ispezione visiva di una spedizione sia sul contenuto che sull'etichettatura al fine di verificarne la corrispondenza alle informazioni fornite nella documentazione di accompagnamento.
- **Controllo fisico:** controllo sulle merci per verificare che siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari di importazione per GB. Ciò include, se necessari, controlli sull'imballaggio, sui mezzi di trasporto e sull'etichettatura. Possono, altresì, essere richiesti esami di laboratorio, analisi e prelievi di temperatura.
- **Posto di controllo frontaliero (PCF):** obbligo per determinate merci di entrare in GB attraverso punti di ingresso, attrezzati per eseguire controlli su merci specifiche. Il PCF è un posto d'ispezione designato e approvato in linea con la legislazione pertinente di quel paese per effettuare controlli su animali, piante e loro prodotti in arrivo dall'UE. Le merci che i PCF sono in grado di elaborare differiranno tra loro; pertanto, è responsabilità delle parti importatrici / esportatrici garantire che le loro merci vengano instradate tramite un PCF appropriato.

CODICE EORI (*Economic Operator Registration and Identification*)

Il codice Eori è una sigla alfanumerica utile nei rapporti con le autorità delle dogane degli Stati europei. Si tratta di un codice univoco di registrazione e identificazione dell'operatore economico che viene assegnato nell'ambito dell'Unione europea. Il suo utilizzo rende più semplice la procedura di

registrazione degli operatori economici, in accordo con il CDU – Codice doganale dell’Unione. Anche i **privati** non dotati di partita Iva possono richiedere il codice Eori. A ogni soggetto è attribuito **un unico** codice Eori.

In Italia, il codice Eori di ogni realtà societaria corrisponde:

- al numero di partita Iva preceduto da “IT”
- al codice fiscale preceduto da “IT” in caso di soggetto privato non Iva.

Il codice viene assegnato gratuitamente dall’autorità doganale dello Stato di riferimento ed è valido in tutta l’Unione Europea.

In Italia, per avanzare la richiesta è necessario compilare un modulo disponibile sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il codice Eori va indicato nelle comunicazioni con le autorità doganali ed è utile, nel caso ce ne sia necessità, a identificare colui che ha effettuato l’esportazione della merce.

Il codice non ha scadenza. Sul portale istituzionale della Commissione europea è possibile inserire il proprio codice Eori e verificare che sia stato validato. La procedura è molto semplice. Nel caso non si possieda il codice i tempi di rilascio delle merci potrebbero diventare più lunghi del previsto, con disagi per l’operatore economico che effettua l’esportazione. Le merci, infatti, potrebbero essere trattenute in dogana anche per molto tempo e questo potrebbe causare danni ai prodotti.

Per approfondimenti:

- **Codice EORI:** <https://www.gov.uk/eori>
- **Chiedi a qualcuno di occuparsi delle dogane per te:** <https://www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf>
- **Spostamento di merci verso, fuori o attraverso l'Irlanda del Nord:** <https://www.gov.uk/government/collections/moving-goods-into-out-of-or-through-northern-ireland>
- **Fai una domanda al team di supporto all'esportazione:** <https://www.gov.uk/ask-export-support-team>

9. Documenti doganali

PRE-NOTIFICA DI IMPORTAZIONE (a carico di chi riceve – importatore)

Gli importatori comunicano in anticipo agli organismi di regolamentazione competenti l’arrivo di una spedizione in Gran Bretagna. Si tratta in genere di un modulo di notifica di importazione standardizzato che richiede all’importatore di fornire dettagli relativi alla spedizione, quali il paese di origine della spedizione, il luogo di destinazione, la specie / prodotto specifico nonché i dati relativi all’importatore, l’esportatore e il trasportatore.

DICHIARAZIONE DOGANALE

La circolazione di merci nel Regno Unito è soggetta ad obbligo di dichiarazione di importazione (codice ARC - protocollo comunitario univoco o MVV, per i piccoli produttori) da allegare al documento eAD. Lo sdoganamento delle merci è possibile attraverso l'utilizzo di dichiarazioni doganali semplificate anticipando la documentazione anche in formato elettronico.

L'operazione può essere agevolata grazie ad un duty deferment account, in grado di seguire l'intera operazione di import prevista per i prodotti controlled good.

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

L'accordo UE-Regno Unito crea un'ambiziosa zona di libero scambio con nessuna tariffa o contingente sulle merci commercializzate, previa presentazione di un'adeguata **prova dell'origine preferenziale**, pertanto, non vengono introdotti dazi doganali o quote di importazione sulle merci.

Dal 2022 le imprese che esportano verso il Regno Unito devono essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per dichiarare l'origine preferenziale già al momento della presentazione della merce in Dogana. Occorre tenere presente che l'esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute e che, in caso di violazioni, sono previste sanzioni, oltre a responsabilità di ordine contrattuale con il proprio cliente UK.

Essenziale, ai fini della correttezza della prova dell'origine preferenziale rilasciata dall'esportatore, è la dichiarazione del fornitore, contenente una chiara indicazione dell'origine (**UE o non UE**) dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto esportato in UK. Tale dichiarazione attesta, a beneficio dell'esportatore, l'origine delle merci, consentendogli di provvedere direttamente alla compilazione della dichiarazione dell'origine preferenziale.

FATTURA COMMERCIALE

A seguito dell'accordo sulla Brexit, la circolazione delle merci tra UK e UE dal 1° gennaio 2021 è considerata commercio con un Paese extracomunitario. Pertanto: le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito, **non** costituiranno più cessioni intraUE ex art.41, DL n. 331/93, bensì esportazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, DPR n. 33/72.

A carico dell'esportatore, necessaria per lo sdoganamento.

La fattura deve essere redatta in inglese. Da presentare in originale insieme a una copia.

Le fatture commerciali rese a clienti appartenenti al Regno Unito non saranno più da inserire nel modello Intrastat perché non saranno più emesse a clienti europei, fatta eccezione per l'Irlanda del Nord che rimane in UE. A tal fine per identificare i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni intracomunitarie o acquisti intracomunitari di beni, è stato introdotto un nuovo Codice Paese "XI", diverso da quello del Regno Unito "GB" che accompagnerà l'identificativo fiscale di tali soggetti.

La fattura commerciale deve contenere:

- il nome dell'esportatore,
- l'indirizzo e le informazioni di contatto.
- il nome dell'azienda e l'indirizzo del cliente
- una chiara descrizione del valore, la data in cui i beni o i servizi sono stati forniti (data di

CERTIFICATI SANITARI PER I PRODOTTI ALIMENTARI (requisiti post-Brexit)

Il certificato sanitario è il documento ufficiale attestante che il prodotto soddisfa i requisiti sanitari del paese di destinazione. Necessario per accompagnare la spedizione durante il suo passaggio. È responsabilità dell'esportatore richiederlo all'autorità competente del paese di origine. Prodotti diversi richiederanno dettagli diversi, pertanto, per ogni specie / tipo di prodotto e più in generale per ogni importazione costituita da differenti lotti/partite di merce sarà richiesto un certificato sanitario specifico e relativo ad ognuna di esse.

Ecco quali sono i certificati sanitari che (in originale) devono viaggiare con la spedizione:

- **POAO:** prodotti di origine animale (inclusi i prodotti composti, trasformati a base di carne, contenenti ingredienti di origine animale diversi dalla carne oltre il 50%, contenenti latte a meno del 50% per cui il prodotto va conservato a temperatura di refrigerazione);
- **POAO under SGM:** prodotti di origine animale soggetti a misure di salvaguardia adottate dal Regno Unito per la situazione epidemiologica dei Paesi Terzi (malattie notificabili e malattie emergenti);
- **HRFNAO:** prodotti non di origine animale ad alto rischio per i quali sono previsti controlli al punto d'ingresso qualora il codice doganale sia ricompreso nell'All.I del Regolamento (UE) 2019/2007 o nella Decisione 2007/275/CE;
- **ABP:** sottoprodotti di origine animale, mangimi, non destinati al consumo umano. Vengono classificati sul sito del governo UK.

PRODOTTI A BASE DI CARNE: MODELLO DI CERTIFICATI SANITARI

Le autorità competenti dei paesi esportatori dovrebbero utilizzare il modello di certificato sanitario pertinente come modello per creare una versione che gli esportatori possono richiedere per esportare prodotti a base di carne in Gran Bretagna, Isole del Canale o Isola di Man.

Documenti validi per Inghilterra, Scozia e Galles

➤ [Certificati sanitari modello prodotti a base di carne: cronologia delle versioni](#)

➤ [GBHC115X MP-PREP: Preparazioni di carne provenienti da paesi extra UE](#)

➤ [GBHC115E/SM MP-PREP: preparazioni di carne dall'UE soggette a misure di salvaguardia](#)

➤ [GBHC116X MP-PREP-T/S: Transito o stoccaggio di preparazioni di carne da paesi extra UE](#)

➤ [GBHC116E/SM MP-PREP-T/S: Preparazioni di carne transitate o immagazzinate dall'UE nell'ambito di misure di salvaguardia](#)

➤ [GBHC127X MP-PROD: Prodotti a base di carne provenienti da paesi extra UE](#)

➤ [GBHC127E/SM MP-PROD: prodotti a base di carne dall'UE soggetti a misure di salvaguardia](#)

➤ [GBHC128X MP-PROD-T/S: Transito o stoccaggio di prodotti a base di carne da paesi extra UE](#)

➤ [GBHC128E/SM MP-PROD-T/S: transito o stoccaggio di prodotti a base di carne dall'UE nell'ambito di misure di salvaguardia](#)

Fonte: **Prodotti a base di carne: modelli di certificati sanitari - GOV.UK** (www.gov.uk)
<https://www.gov.uk/government/publications/meat-products-health-certificates>

Dettagli

I prodotti a base di carne esportati in Gran Bretagna devono essere accompagnati dal relativo certificato sanitario. Gli esportatori dovrebbero leggere la guida su [come compilare un certificato sanitario](#).

➤ *Certificati GBHC115X, GBHC350 e GBHC115E/SM*

I paesi UE devono utilizzare il certificato GBHC350 dal 31 ottobre 2023.

Le regioni UE soggette a misure di salvaguardia devono utilizzare GBHC115E/SM dal 1° gennaio 2021.

➤ *Certificati GBHC116X, GBHC351 e GBHC116E/SM*

I paesi UE devono utilizzare il certificato GBHC351 dal 31 ottobre 2023.

Le regioni UE soggette a misure di salvaguardia devono utilizzare GBHC116E/SM dal 1° gennaio 2021.

➤ *Certificati GBHC127X, GBHC352 e GBHC127E/SM*

I paesi UE devono utilizzare il certificato GBHC352 dal 31 ottobre 2023.

Le regioni UE soggette a misure di salvaguardia devono utilizzare GBHC127E/SM dal 1° gennaio 2021.

➤ *Certificati GBHC128X, GBHC353 e GBHC128E/SM*

I paesi UE devono utilizzare il certificato GBHC353 dal 31 ottobre 2023.

Le regioni UE soggette a misure di salvaguardia devono utilizzare GBHC128E/SM dal 1° gennaio 2021.

10. Trasporti

Porti Principali	Dover, Felixstowe, Immingham, Liverpool, Londra, Southampton, Teesport (Inghilterra); Forth Ports (Scozia); Milford Haven (Galles)
Aeroporti doganali	Aberdeen (ABZ), Belfast (BFS), Birmingham (BHX), Blackpool (BLK), Bournemouth (BOH), Bristol (BRS), Cambridge (CBG), Cardiff (CWL), Coventry (CVT), Durham Tees Valley/Teesside (MME), East Midlands (EMA), Edimburgo (EDI), Exeter (EXT), Glasgow (GLA), Guernsey (GCI), Hull/Humberside (HUY), Isola di Man (IOM), Jersey (JER), Leeds/Bradford (LBA), Liverpool (LPL), Londra Heathrow (LHR), Londra Gatwick (LGW), London City (LCY), Luton (LTN), Manchester (MAN), Manston (MSE), Newcastle (NCL), Norwich (NWI), Prestwick (PIK), Shoreham (ESH), Southampton (SOU), Southend (SEN), Stansted (STN)

L'accordo UE-Regno Unito prevede anche un'ampia cooperazione economica, sociale e ambientale in settori di interesse comune. Questa cooperazione non replica in alcun modo i vantaggi dell'adesione

all'UE, ma permette di ripristinare collegamenti che altrimenti verrebbero meno con l'uscita del Regno Unito a causa della mancanza di soluzioni alternative.

I trasporti rappresentano una fondamentale fonte di benefici economici nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, con circa 210 milioni di passeggeri e 230 milioni di tonnellate di merci trasportate annualmente tra i due partner. L'accordo UE-Regno Unito garantirà la continuità dei collegamenti aerei, stradali e marittimi, assicurando il futuro di tali importanti flussi di trasporto.

Un'importante componente dell'accordo sono le disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, garantendo livelli elevati per la sicurezza dei trasporti, i diritti dei lavoratori e dei passeggeri e la tutela dell'ambiente.

Per tutte le modalità, è richiesta una dichiarazione di sicurezza delle merci. Ci sono due tipi di dichiarazione:

- dichiarazione sommaria di uscita / **exit summary declaration (EXS)**
- dichiarazione sommaria di entrata / **entry summary declaration (ENS)**.

Un vettore è generalmente tenuto a presentare una EXS all'autorità doganale del paese da cui è esportata la merce. Per le spedizioni in partenza dal Regno Unito, i dati EXS sono normalmente inseriti nella dichiarazione doganale di esportazione.

Un vettore è tenuto a presentare una ENS all'autorità doganale del paese di destinazione delle merci inviandola al sistema di controllo delle importazioni (ICS) del paese in questione.

È consigliato verificare con il proprio vettore (traghetto / linea di navigazione) se effettui il servizio poiché su alcune rotte nei Paesi Bassi e in Belgio l'operatore di traghetti esegue le procedure ENS per conto del trasportatore.

Dal 1° gennaio 2021, la presentazione delle dichiarazioni sulla sicurezza merci è dovuta per tutte le operazioni di importazioni ed esportazione dal Regno Unito. L'Irlanda del Nord rimane allineata alle normative UE.

Per quanto riguarda i **trasporti aerei**, le compagnie aeree britanniche non sono più considerate vettori dell'UE, perdendo dunque i loro diritti di traffico nell'UE. I vettori dell'UE e del Regno Unito potranno comunque effettuare trasporti illimitati di passeggeri e merci tra punti dell'UE e punti del Regno Unito ("*3a e 4a libertà*"). Il cosiddetto trasporto supplementare, o "*5° libertà*", vale a dire le operazioni di trasporto da e verso paesi terzi (ad esempio Parigi-Londra-New York), sarà possibile se concordato bilateralmente e reciprocamente tra Stati membri e Regno Unito. L'accordo garantisce inoltre la cooperazione in materia di sicurezza e gestione del traffico aereo.

Per quanto riguarda il **trasporto su strada**, i trasportatori dell'UE e del Regno Unito potranno trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

Saranno inoltre autorizzati ad effettuare due operazioni supplementari all'interno del territorio dell'altra parte, limitando così il rischio di dover tornare indietro senza carico. Tuttavia, per i trasportatori britannici, non più di una di tali operazioni potrà essere un'operazione di cabotaggio. L'accordo prevede inoltre il pieno diritto di transito (ad esempio, il diritto per i trasportatori irlandesi di attraversare il Regno Unito per raggiungere il resto dell'UE).

Scopriamo nel dettaglio quali sono le novità, a partire dal 1° gennaio 2022 che interessano il trasporto di merci da e per il Regno Unito.

DOCUMENTI, LICENZE E PERMESSI

Accesso UK - Dal 1° gennaio 2021, gli operatori dell'UE potranno intraprendere viaggi illimitati verso, o attraverso il Regno Unito, con un massimo di 2 movimenti di cabotaggio nel Regno Unito, a condizione che siano effettuati a seguito di un viaggio dall'UE ed entro 7 giorni dallo scarico nel Regno Unito.

Licenza UE - Gli operatori dell'UE devono essere autorizzati dal proprio Paese di stabilimento e portare sempre una copia della licenza comunitaria.

Documentazione per il veicolo - Gli operatori dell'UE che operano da, verso o attraverso il Regno Unito dovranno esibire una prova dell'assicurazione auto per il loro veicolo e rimorchio (è riconosciuta la Carta Verde).

FORMALITÀ IN FRONTIERA: RESPONSABILITÀ

Esportatore - È responsabilità dell'esportatore predisporre le dichiarazioni doganali e fornire alla società di trasporti e al conducente i documenti corretti (direttamente o tramite una terza parte, ad esempio uno spedizioniere, una società di logistica o un agente doganale).

Azienda di trasporto - L'azienda di trasporto deve garantire che il proprio conducente disponga di tutte le informazioni e i documenti doganali necessari e deve inoltre assicurarsi che i propri autisti sappiano quali documenti presentare in ogni fase del viaggio (ispezioni pre-partenza; presentazione nei porti o terminal; presentazione in dogana).

Conducente - Il conducente deve conservare a bordo del veicolo la documentazione fornita dall'azienda di trasporto per tutta la durata del viaggio. Ciò include anche le informazioni e la documentazione necessarie per soddisfare le formalità degli Stati membri dell'UE. Questo perché ogni movimento di merci dall'UE in Gran Bretagna sia: un'operazione d'importazione per le autorità britanniche e un'operazione di esportazione per le autorità dell'UE.

TRASPORTI DALL'UNIONE EUROPEA VERSO LA GRAN BRETAGNA

Repubblica d'Irlanda →GB

Tutte le merci spostate dall'Irlanda alla Gran Bretagna richiederanno una dichiarazione di esportazione. La dichiarazione sommaria di uscita irlandese contiene i dettagli della dichiarazione EXS di sicurezza e garanzia. Per le merci esportate tramite RoRo (Roll-on Roll-off), è necessario

è necessario completare una notifica di pre-imbarco prima dell'arrivo al porto di partenza in Irlanda utilizzando il servizio RoRo doganale dell'Irish Revenue.

Le dichiarazioni di esportazione dell'UE sono di responsabilità dell'esportatore e saranno presentate utilizzando il sistema di elaborazione automatica delle voci esistenti (AEP). Il sistema AEP gestisce la convalida, l'elaborazione, la contabilità dei dazi e lo sdoganamento delle dichiarazioni doganali. Irish Revenue dispone di informazioni sui sistemi elettronici doganali.

Repubblica d'Irlanda →Irlanda del Nord

I conducenti che spostano merci tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord dovranno affrontare procedure doganali diverse rispetto ad altri scambi tra Regno Unito e UE.

Merchi soggette a controllo

Dal 1° gennaio 2021 sono richieste dichiarazioni doganali per tutte le merci presenti nell'elenco delle merci soggette a controllo. Pertanto, l'operatore deve avere l'MRN (Movement Reference Number) quando trasporta tali tipologie di merci.

Merchi non soggette a controllo

L'importatore si limita ad annotarle nei propri registri commerciali dopodiché dovrà presentare entro 6 mesi dichiarazione supplementare alle autorità doganali.

Il trasportatore deve avere il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) del commerciante quando sposta queste merci.

Dichiarazione di sicurezza e garanzia

Le dichiarazioni di sicurezza in esportazione EXS sono richieste per le merci che escono dall'UE dal 1° gennaio 2021. Dal 1° luglio 2021, le dichiarazioni ENS di sicurezza sono richieste per le importazioni dall'UE in UK, così come avviene per il commercio nel resto del mondo. Per le merci importate in UK, i vettori hanno la responsabilità legale di fornire all'autorità doganale del Regno Unito le informazioni di sicurezza prima dell'arrivo, tramite dichiarazioni ENS.

Per i trasporti RoRo, il vettore è l'operatore del traghetto per le merci non accompagnate o il trasportatore per le merci accompagnate.

Il vettore può incaricare l'importatore delle formalità ma mantiene sempre la responsabilità legale per la presentazione della dichiarazione. Il requisito legale è che la dichiarazione ENS sia completa e accurata al meglio delle conoscenze del dichiarante in quel momento. Tuttavia, se i dettagli cambiano, una dichiarazione ENS di sicurezza può essere modificata fino al punto di arrivo nel Regno Unito.

il dati richiesti includono:

- mittente
- destinatario
- descrizione delle merci
- percorso (paese per paese)

- modalità di trasporto (es. traghetto o Eurotunnel)
- ora di arrivo

La dichiarazione deve essere presentata con un certo anticipo rispetto all'arrivo o alla partenza da un porto del Regno Unito così da consentire il controllo preventivo da parte delle autorità di frontiera. Per l'Eurotunnel, le dichiarazioni di sicurezza ENS devono essere presentate almeno 1 ora prima dell'arrivo a Coquelles.

Per i viaggi marittimi brevi, le dichiarazioni di sicurezza ENS devono essere presentate almeno 2 ore prima dell'arrivo sia per le merci in container che non. Sono considerati viaggi brevi in mare quelli provenienti da:

- il Canale della Manica, o la costa atlantica dell'Europa dal punto in cui incontra il Canale della Manica fino al porto di Algeciras compreso
- Norvegia
- Irlanda
- Isole Faroe
- Islanda
- porti del Mar Baltico e del Mare del Nord.

Per presentare le dichiarazioni sommarie di sicurezza è necessario essere in possesso di un codice EORI. Per le importazioni in UK, la presentazione della dichiarazione ENS deve essere effettuata nel nuovo sistema del Regno Unito "safety and security UK". I dichiaranti avranno bisogno di un codice EORI rilasciato dalle autorità britanniche.

Per le merci che si spostano in Irlanda del Nord, le dichiarazioni ENS devono essere inserite nel sistema "ICS NI". I dichiaranti avranno bisogno di un XI EORI o di un EORI UE valido. Ci sarà anche la possibilità di inviare dichiarazioni tramite sistemi CSP / fornitori di software di terze parti. Coloro che dispongono di reti anticontrabbando (ASN) per soddisfare i requisiti di sicurezza possono continuare a utilizzarle dal 1° gennaio 2021.

Alla frontiera UE

Gli operatori sono tenuti a rispettare una serie di nuovi importanti adempimenti per accedere ai porti e aeroporti del Regno Unito.

Innanzitutto, gli autotrasportatori dovranno preventivamente registrarsi al **GVSM** - Goods Vehicle Movement Service (per procedere alla registrazione è necessario avere un codice **EORI** "GB") che permetterà l'identificazione della merce in ingresso nel Regno Unito tramite **GMR** - Goods Movement Reference.

Il **GVMS** (Goods vehicle movement service) è il servizio dedicato alla circolazione dei veicoli merci. Le procedure telematiche prevedono che l'invio dei dati relativi alla spedizione avvenga prima di arrivare al porto o aeroporto, tramite la generazione digitale di un codice GMR, obbligatorio per ciascun camion in entrata.

GVMS: <https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service>

Il **codice GMR** (*Goods Movement Reference*) è il numero di riferimento unico associato a ciascun veicolo che trasporta merci verso l'UK. Il trasportatore deve presentare obbligatoriamente il GMR generato sulla piattaforma GMVS al momento dell'imbarco. In assenza del documento identificativo del camion, l'autista non potrà salire a bordo del traghetto o transitare nell'Eurotunnel, e quindi superare il confine tra UE e Regno Unito.

GMR: <https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference#history>

Convenzione di transito comune (CTC)

Se il trasporto avviene in regime di transito comune, l'esportatore dovrà fornire, alternativamente:

- un documento di accompagnamento del transito (DAT): la merce è pronta per esportazione e l'autista potrà procedere verso il Punto doganale di uscita dal territorio UE;
- un numero di riferimento locale (LRN) o un DAT non legato alla procedura di transito: il trasportatore deve presentare le merci e l'LRN o il DAT alle autorità di frontiera dello Stato membro di uscita dal territorio unionale. L'Ufficio doganale di partenza designato rilascerà il documento di transito. L'esportatore / agente è responsabile dell'aggiornamento della società di trasporti e dell'autista sullo stato del DAT.

Carnet TIR

Il carnet TIR è un documento doganale utilizzato solo per la circolazione di merci su strada in veicoli o container sicuri, dotati di uno specifico certificato di approvazione che ne attesta la conformità al trasporto sotto sigilli doganali.

POSTI DI CONTROLLO DI FRONTIERA NEL REGNO UNITO

La maggior parte dei prodotti di origine animale e prodotti di origine non animale provenienti da paesi terzi deve passare attraverso un posto di controllo frontaliero (BCP), precedentemente noto come posto d'ispezione frontaliero (BIP).

Devi:

- informare il posto di blocco in anticipo della spedizione: in caso contrario, potrebbe essere addebitata una tariffa aggiuntiva o richiedere più tempo;
- assicurati che il BCP che stai utilizzando sia designato per controllare la merce della tua spedizione.

➤ **Trova un posto di controllo di frontiera del Regno Unito (BCP) approvato per i prodotti di origine animale:** <https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports>

A partire dal 1° gennaio 2021 sono operativi dei punti di frontiera interni ([Inland border facilities - IBF](#)), ossia siti del Governo del Regno Unito in cui i controlli e i documenti doganali possono essere gestiti lontano dai porti.

L'IBF può agire sia come un ufficio di partenza (per i viaggi in uscita) che come ufficio di destinazione (per i viaggi in entrata) e potrà effettuare le seguenti formalità:

- Convenzione di transito comune (CTC);
- Carnet ATA;
- Carnet TIR;
- Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

I trasportatori possono recarsi presso un IBF se:

- sono entrati nel Regno Unito o hanno intenzione di uscire dal Regno Unito via Dover, Eurotunnel o Holyhead e devono:
 - o aprire o chiudere un'operazione di transito (CTC);
 - o effettuare controlli CITES;
 - o timbrare un carnet ATA o un carnet TIR;
- sono stati indirizzati lì perché non sono pronti per passare il confine;
- sono stati indirizzati lì per il rilascio di un documento o un'ispezione fisica del loro carico


LOCALIZZAZIONE E FUNZIONI DEGLI IBF



IBF	Località	Funzioni
Sevington (in entrata e in uscita)	Mersham Ashford TN25 6GE	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni Gestione del traffico
Ebbsfleet (in uscita)	International Way Ebbsfleet Valley DA10 1EB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Priorità DEFRA (frutti di mare e pulcini di un giorno) Controlli fisici e ispezioni
North Weald Airfield (in uscita)	North Weald Airfield Merlin Way North Weald Bassett Epping - CM16 6GB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Birmingham Airport (in entrata e in uscita)	Birmingham International Airport BHX Car Park 6 B26 3QY	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Warrington (in entrata e in uscita)	Barley Castle Lane Appleton Thorn Warrington WA4 4SR	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Dover Western Docks (in entrata)	Dover Western Docks Lord Warden Square Dover - CT17 9DN	Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni

Stop 24 (in entrata)	Folkestone Services Junction 11 M20 Hythe CT21 4BL	Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Ashford, Waterbrook (in entrata e in uscita)	Waterbrook Avenue Ashford Kent - TN24 0GB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni
Manston Airport	Manston Airport The Cargo Centre Spitfire Way Ramsgate Kent - CT12 5FF	Da utilizzare quando sono attivi i processi di alleggerimento del traffico del porto di Dover
Holyhead (in entrata e in uscita)	Roadking Truckstop Parc Cybi Kingsland Holyhead - LL65 2YQ	Ufficio di transito e di destinazione Controlli CITES Gestione carnet ATA e TIR – prenotazione obbligatori

<https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility>



Il sito web [Inland Border Facilities](https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility) (IBS) fornisce informazioni sulle strutture di frontiera interna del governo di controlli doganali e di transito richiesti dal 1° gennaio 2021.

11. Tariffe doganali e imposizioni fiscali

È possibile continuare a importare ed esportare merci senza tariffe e quote, a condizione che tali merci soddisfino i requisiti delle "Norme di origine" stabilite nell'accordo UE-UK.

Queste regole si riferiscono alla quantità di contenuto del Regno Unito o dell'UE in un particolare prodotto e alla quantità di lavorazione che le merci subiscono nel Regno Unito o nell'UE prima dell'esportazione. Queste norme determinano se le merci si qualificano come originarie del Regno Unito o dell'UE e quindi possono beneficiare di tariffe e contingenti pari a zero. Le merci che non sono state sufficientemente prodotte o lavorate nel Regno Unito o nell'UE non possono essere riesportate esenti da dazi in base all'aliquota tariffaria preferenziale dell'accordo. Le norme in materia di IVA e accise che si applicano alle merci in entrata o in uscita dal Regno Unito da o verso paesi dell'UE e paesi non UE sono ora le stesse.

UKGT, ovvero **UK Global Tariff** è il nuovo regime tariffario doganale del Regno Unito, che ha sostituito la tariffa esterna comune dell'UE dal 1° gennaio 2022.

La UK Global Tariff punta a semplificare il regime di dazi doganali, il quale sarà più basso di quello attualmente applicato dalla EU Common External Tariff (CET). La nuova tariffa renderà più facile ed economico per le imprese inglesi importare merci dall'estero. Il regime tariffario si dice più semplice, più facile da usare e in sterline e non in euro.

La tariffa globale del Regno Unito (UKGT) si applica a tutte le merci importate a meno che:

- il paese di importazione ha un accordo commerciale con il Regno Unito; **(vedi accordo commerciale UE-UK che comprende anche l'Italia)**;
- si applica un'eccezione, ad esempio uno sgravio o una sospensione tariffaria;
- le merci provengono da paesi in via di sviluppo che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate.

Le tariffe applicabili alle merci importate

Per esaminare le tariffe applicate alle merci importate, andare sul sito del Dipartimento per il Commercio Internazionale britannico, cercare il codice merceologico e quindi verificare, in tempo reale, la tariffa applicabile.

<https://www.gov.uk/guidance/tariffs-on-goods-imported-into-the-uk>

I codici merceologici classificano le merci per l'importazione e l'esportazione in modo da:

- compilare dichiarazioni e altri documenti
- controllare se c'è un dazio o un'IVA da pagare
- scoprire gli sgravi doganali

Prima di iniziare

Se non sei sicuro di come classificare le tue merci, controlla come individuare il codice giusto.

<https://www.gov.uk/guidance/finding-commodity-codes-for-imports-or-exports>

I prodotti esportati nel Regno Unito godranno dell'esenzione IVA dell'Unione Europea, dovranno però rispettare le norme IVA previste in UK.

Il prosciutto stagionato rientra nella Sottovoce 021019 – Altro

- Sezione I Animali vivi; prodotti animali
- Capitolo 02 Carne e frattaglie commestibili
- 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine commestibili e farine di carne o di frattaglie
- 0210 11 Carne di suino
- 0210 19 Altro

Descrizione	I.V.A.	Dovere di paesi terzi	Unità supplementare	Codice merceologico
▼ Di suini domestici				
- ▼ Salato o in salamoia				
- - Fianchi di pancetta o spencer	0%	57,00 EUR / 100 kg		0210 1910 00
- - Tre quarti di lati o al centro	0%	62,00 EUR / 100 kg		0210 1920 00
- - Parti anteriori e loro tagli	0%	50,00 EUR / 100 kg		0210 1930 00
- - Lombate e loro pezzi	0%	72,00 EUR / 100 kg		0210 1940 00
- - ▼ Altro				0210 1950 00
- - - Prosciutti, in salamoia, racchiusi in vescica o budello artificiale	0%	72,00 EUR / 100 kg		0210 1950 10
- - - Altro	0%	72,00 EUR / 100 kg		0210 1950 90
- ▼ Essiccato o affumicato				
- - Parti anteriori e loro tagli	0%	99,00 EUR / 100 kg		0210 1960 00
- - Lombate e loro pezzi	0%	125,00 EUR / 100 kg		0210 1970 00
- - ▼ Altro				0210 1981 00
- - - ▼ Senza ossa				0210 1981 10
- - - - Carne da braciola, affumicata	0%	126,00 EUR / 100 kg		0210 1981 20
- - - - Collo di maiale, essiccato all'aria, stagionato e non, intero, a pezzi o affettato sottilmente	0%	126,00 EUR / 100 kg		0210 1981 90
- - - - Altro	0%	126,00 EUR / 100 kg		0210 1989 00
- - - Altro	0%	126,00 EUR / 100 kg		0210 1990 00
Altro	0%	14,00 %		0210 1990 00

Fonte: <https://www.trade-tariff.service.gov.uk/subheadings/0406100000-80>

(Agg 8 maggio 2023)

12. Etichettatura e marcatura UKCA

NORME ALIMENTARI ETICHETTATURA E COMPOSIZIONE

La maggior parte della legge sull'etichettatura degli alimenti è rimasta invariata dopo la Brexit, in linea generale sono mantenute le disposizioni del Regolamento (UE) 1169/2011 sulle informazioni da includere sugli alimenti destinati al consumo in Gran Bretagna.

> <https://www.legislation.gov.uk/eur/2011/1169/contents>

Per il mercato dell'Irlanda del Nord continueranno ad applicarsi le normative dell'UE. Tuttavia, in futuro potrebbe dover essere necessario apportare modifiche all'etichettatura anche per l'Irlanda del Nord. A tal riguardo si precisa che, tenuto conto che l'Irlanda continuerà a seguire la normativa UE, tutti i prodotti provenienti o venduti nell'Irlanda del Nord che saranno esportati dalla Gran Bretagna verso l'Unione Europea dovranno soddisfare le norme europee sull'etichettatura e potranno contenere, oltre al marchio CE e all'indicazione "origine UE", anche un indirizzo dell'UE o dell'Irlanda del Nord del food business operator o dell'importatore.

Ulteriore rinvio alla scadenza del 1° ottobre 2022 per le norme sull'etichettatura degli alimenti

Il governo del Regno Unito ha recentemente annunciato un rinvio ai restanti controlli sulle importazioni di merci dell'UE che entrano in Gran Bretagna, in riconoscimento del significativo impatto sulla catena di approvvigionamento dovuto all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e al recente aumento dei costi energetici globali. Il governo ha concluso che in questo contesto sarebbe sbagliato imporre nuovi requisiti amministrativi alle imprese che potrebbero trasferire i costi associati ai consumatori che già devono affrontare pressioni sulle loro finanze.

In linea con la protezione dei consumatori da costi inutili, le norme sull'etichettatura degli alimenti che si applicano dal 1° ottobre 2022 entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. In generale, ritardare questi requisiti di etichettatura significherà che alcuni termini di etichettatura e indirizzi UE (in relazione al requisito dell'indirizzo dell'importatore) continueranno ad essere consentiti sul mercato GB per altri 15 mesi. Per aiutare ulteriormente le imprese del Regno Unito, è stato inoltre deciso di estendere ulteriormente la scadenza per l'utilizzo dei marchi di identificazione "UK/CE" sul mercato GB al 1° gennaio 2024.

Norme specifiche sull'etichettatura di prodotti a base di carne

Oltre alle regole generali per i prodotti a base di carne sono previste anche regole specifiche.

In Inghilterra NON è possibile vendere prodotti contenenti carne se non soddisfano le norme di etichettatura e composizione, che includono i prodotti importati da: UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Turchia.

<https://www.gov.uk/guidance/food-standards-labelling-durability-and-composition#products-containing-meat>

Regole generali da seguire

➤ Regole generali di etichettatura per la carne (es: paese di origine, denominazione prodotto, specificità del prodotto)

[The Food Labelling Regulations 1996](#)

➤ Prodotti contenenti carne (es: requisiti sul contenuto minimo della carne, utilizzando descrizioni specifiche di prodotto)

[Regolamento 2014 n. 3001 \(indicazione contenuto minimo della carne\)](#)

➤ Per le carni bovine (norme specifiche di etichettatura e 2010) regole e indicazioni dettagliate sull'etichettatura delle carni bovine

[Regolamento 2010 N.983 \(etichettatura carni bovine\)](#)

[Indicazioni dettagliate per le carni bovine](#)

LE INFORMAZIONI DA ESPORRE SULLE ETICHETTE O SUGLI IMBALLAGGI

Gli alimenti preconfezionati richiedono un'etichetta alimentare che mostri le informazioni obbligatorie, inoltre deve essere chiara, permanente, facilmente visibile, facile da capire e non fuorviante.

➤ **Consulta le linee guida del governo britannico:**

<https://www.gov.uk/guidance/food-standards-labelling-durability-and-composition>

L'etichetta deve mostrare le seguenti informazioni:

- il nome dell'alimento;
- la data di scadenza;
- eventuali avvertenze necessarie;
- informazioni sulla quantità netta;
- l'elenco degli ingredienti (compresi gli allergeni);
- il paese o il luogo di origine;
- il numero di lotto o la data di scadenza;
- eventuali condizioni particolari di conservazione;
- istruzioni per l'uso (se necessario).

Se vendi alimenti in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia), devi includere anche il nome e l'indirizzo dell'azienda del Regno Unito o dell'UE responsabile delle informazioni sull'alimento. Se l'attività non si trova nel Regno Unito o nell'UE, è necessario includere il nome e l'indirizzo dell'importatore.

Se vendi prodotti alimentari in Irlanda del Nord, devi includere il nome e l'indirizzo dell'azienda dell'Irlanda del Nord o dell'UE responsabile delle informazioni sull'alimento. Se l'attività non si trova nell'Irlanda del Nord o nell'UE, è necessario includere il nome e l'indirizzo dell'importatore.

Per i prodotti realizzati in Inghilterra, Scozia e Galles dal 1° gennaio 2021 è stata rimossa la dicitura “origine UE”: non possono essere indicati con questa etichetta neanche ingredienti degli alimenti. L'Irlanda del Nord mantiene l'etichetta “origine UE”: gli alimenti prodotti e venduti in Gran Bretagna potranno mantenere l'etichetta fino al 31 dicembre 2023.

Logo biologico dell'UE

Il Regno Unito e l'UE si sono ora riconosciuti come equivalenti fino al 31 dicembre 2023. Ciò significa che le aziende biologiche GB potranno esportare merci nell'UE e le aziende biologiche UE mantengono la possibilità di utilizzare il logo biologico dell'UE. Se utilizzi il logo biologico dell'UE per le esportazioni GB verso l'UE, dovrai includere sia la dichiarazione GB relativa all'agricoltura (“Agricoltura britannica o non”) sia la dichiarazione agricola UE (“Agricoltura UE o non”)

Indicazioni geografiche (GIs, geographical Indications)

Ci sarà un nuovo schema nel Regno Unito con nuovi loghi. In linea con le regole del WTO (World Trade Organization) viene introdotto un nuovo sistema di GIs. Le etichette DOP, IGP, STG, verranno aggiornate con nuovo logo (‘Designated Origin’, ‘Geographic Origin’, ‘Traditional Speciality’ – ‘UK-protected’) da inserire entro il 1° febbraio 2024. Dopo il periodo transitorio, le etichette DOP, IGP e STG britanniche tutelate in UE potranno mantenere il logo insieme a quello UK sui prodotti venduti nel Regno Unito, seppur non obbligatorio. Sono state inoltre riscontrate sul mercato delle casistiche nelle quali prodotti da etichettare con un'indicazione geografica di origine britannica riportano entrambi i loghi, UK e UE, seppur opzionale. Se il nome del prodotto contiene un marchio registrato, questo può essere indicato. Per alcuni alimenti è obbligatorio utilizzare denominazioni legali specifiche (“reserved descriptions”) che li identificano in base al soddisfacimento di determinati standard sulla composizione o fabbricazione.

> **Per ulteriori informazioni consulta il sito GOV_UK:**

<https://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging/food-labelling-what-you-must-show>

COME VISUALIZZARE LE INFORMAZIONI SULLE ETICHETTE O SUGLI IMBALLAGGI

L'etichetta deve consentire di visualizzare tutte le informazioni contemporaneamente nello stesso campo visivo.

È necessario stampare tutte le informazioni obbligatorie utilizzando un carattere con un'altezza x minima di 1,2 millimetri.



L'altezza x (6) deve essere di 1,2 millimetri

Se la superficie massima dell'imballaggio è inferiore a 80 cm quadrati, è possibile utilizzare un'altezza x minima di 0,9 mm.

MARCATURA UKCA

Con l'uscita della Gran Bretagna dall'UE, **la marcatura CE** non ha più valore cogente per i prodotti esportati in UK (Gran Bretagna, Scozia e Galles): **essa sarà sostituita dalla marcatura britannica UKCA** (ossia UK Conformity Assessed), i prodotti non potranno esserne privi se commercializzati nel paese.



Tale marchio indicherà che un prodotto immesso sul mercato del Regno Unito soddisfa i requisiti di UKCA. La marcatura UKCA è stata specificata negli strumenti statutari britannici originali di "uscita dall'UE", e per la maggior parte dei prodotti è definita nello strumento **statutario britannico 2019 n.696** ed emendamenti. Inizialmente i requisiti di marcatura UKCA si allineeranno ai requisiti di marcatura CE che sostituiscono, ma sono possibili divergenze nel tempo.

Il periodo di transizione per la maggior parte dei prodotti recanti la marcatura CE inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2022 è slittato al **31 dicembre 2024**, a partire da tale data il marchio CE non sarà più riconosciuto in Gran Bretagna per le aree coperte dal marchio UKCA.



Il marchio ufficiale nel Regno Unito è UKCA, il fatto che i due marchi possano convivere fino al 2024 non vuol dire che il marchio CE fino a quella data abbia sostituito il marchio UKCA.

Tutte le regole e le istruzioni relative alla tutela e diretta e indiretta del consumatore/utilizzatore finale, alla redazione e contenuti dei fascicoli tecnici; alla redazione e ai contenuti dei documenti destinati all'utilizzatore/consumatore finale, alla definizione dei soggetti di riferimento per le autorità di controllo inglesi e delle relative responsabilità, ai contenuti e ai dati da riportare nelle etichette di prodotto, ai controlli sulla conformità di prodotto se non sono menzionati NON sono oggetto di proroga o revisione.

Le regole di riferimento per soddisfare i punti di cui sopra, devono essere applicate a prescindere che venga apposto il marchio CE o UKCA.

Per **l'Irlanda del Nord** rimane necessaria la marcatura CE. Le merci armonizzate che recano solo il marchio UKCA non saranno consentite in questo mercato. Invece, per l'importazione di prodotti dal Nord Irlanda alla Gran Bretagna sarà sempre necessario il marchio UKCA. Nel caso in cui un prodotto richieda la certificazione di un organismo notificato (a quel punto, organismo notificato britannico) la marcatura CE deve essere accompagnata dal marchio UK (NI).

13. Imballaggio

Involucri per Imballaggi (confezionamento sottovuoto)

Il confezionamento sottovuoto (VP) e il confezionamento in atmosfera modificata (MAP) possono aumentare la durata di conservazione degli alimenti refrigerati limitando la crescita di microrganismi. Tuttavia, in determinate circostanze, un batterio chiamato *Clostridium botulinum* non proteolitico (*C. botulinum*) può crescere in assenza di ossigeno. Questo batterio è in grado di crescere e produrre una tossina dannosa a temperature di 3°C e oltre.

È importante che gli alimenti refrigerati VP/MAP dispongano di controlli adeguati a ridurre al minimo il rischio che questo organismo cresca e produca livelli nocivi di tossina.

Se utilizzi il confezionamento sottovuoto (VP) o l'imballaggio in atmosfera modificata (MAP) per i prodotti alimentare devi:

- utilizzare materiale che non sia fonte di contaminazione per l'imballaggio
- conservare i materiali di avvolgimento in modo che non siano a rischio di contaminazione
- avvolgere e confezionare il cibo in modo da evitare la contaminazione dei prodotti
- Assicurati che tutti i contenitori siano puliti e non danneggiati,
- essere in grado di mantenere pulito il materiale di confezionamento o di imballaggio.



L'agenzia per gli standard alimentari ha pubblicato sul proprio sito una guida che ti aiuta a confezionare sottovuoto e in atmosfera modificata prodotti refrigerati crudi e pronti al consumo. Mostra come sviluppare e implementare praticamente un approccio basato sull'analisi dei rischi e sui punti critici di controllo (HACCP)

per questi alimenti, per controllare il rischio di *C. botulinum* non proteolitico.

➤ **L'agenzia per gli standard alimentari**

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/packaging-and-labelling>

➤ **Guida al confezionamento sottovuoto**

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/vacuum-packaging>

Come sono regolamentate le merci imballate: Il regolamento del 2006 su pesi e misure (merci imballate) (SI 2006/659) stabilisce un programma di controllo delle quantità per le merci imballate. I regolamenti richiedono che i consumatori siano informati sulla quantità, consentendo al contempo alle aziende la flessibilità di controllare la quantità sulla linea di produzione entro tolleranze specifiche.

Cosa sono le merci imballate: Un «imballaggio» è una combinazione di un prodotto e del pacchetto in cui è inserito senza la presenza dell'acquirente e per cui la quantità del plico non può essere modificata senza che l'imballaggio sia aperto o modificato. I beni confezionati che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono quelli confezionati in una quantità compresa tra 5 g e 25 kg e 5 ml e 25 l. Questi includono sia i prodotti alimentari che i non alimentari.

Come sono imballati

La legislazione stabilisce informazioni per gli imballatori e gli importatori su ciò che devono fare per conformarsi alla legge.

Regole dei packers: gli imballatori e gli importatori devono rispettare:

1. il contenuto degli imballaggi deve essere in media non inferiore alla quantità nominale;
2. la percentuale di colli inferiore alla quantità dichiarata di oltre

Attrezzature e registri: le attrezzature utilizzate per la preparazione o il controllo delle merci imballate devono essere idonee allo scopo. Devono inoltre essere tenuti registri di tutti i controlli effettuati.

Etichettatura imballaggio: gli imballatori e gli importatori devono garantire che le merci imballate siano etichettate con la quantità. Le informazioni devono essere visibili, di facile lettura e non essere danneggiate.

Tutela dei consumatori: è dovere dell'imballatore assicurarsi che la quantità di merce imballata sia conforme alle normative. L'applicazione della legge è garantita dalla Local Authority Trading Standards.

➤ [The Weights and Measures \(Packaged Goods\) Regulations 2006 \(legislation.gov.uk\)](https://www.legislation.gov.uk)

Imballaggi riutilizzabili: gli imballaggi riutilizzabili sono progettati per essere riutilizzati più volte per proteggere articoli o apparecchiature sensibili da danni durante il trasporto. Non sono destinati alla vendita, quindi, godono di un'esenzione dai dazi doganali all'importazione. Questi articoli includono gabbie, casse o telai in plastica o metallo.

Per richiedere la franchigia all'importazione, l'imballaggio deve essere stato utilizzato per importare merci.

Per importare ed esportare imballaggi riutilizzabili è possibile effettuare una dichiarazione doganale elettronica o, in caso di particolari facilitazioni, anche una dichiarazione verbale per avere accesso alle procedure di ammissione temporanea o di libera circolazione.

Imballaggi in legno: è noto che il materiale da imballaggio in legno (WPM) introduce parassiti e malattie dannose per alberi e foreste.

Se importi o esporti merci utilizzando WPM o fornisci WPM alle aziende, devi seguire le regole per soddisfare gli standard internazionali ISPM15, dal 1° gennaio 2021. In questo modo puoi spostare WPM tra Gran Bretagna (GB) – Inghilterra, Scozia e Galles – e altri paesi, inclusi gli Stati membri dell'UE e la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno (WPM) include:

- casse da imballaggio;
- scatole;
- casse;
- fusti e contenitori simili;

- pallet, pallet per scatole, collari per pallet e altri pannelli di carico;
- pagliolo (legno sfuso utilizzato per proteggere le merci e il loro imballaggio).

Le regole non si applicano a WPM lavorato e non solido come compensato, legno grezzo di 6 mm di spessore o meno, botti per vini e liquori o scatole regalo in legno lavorato, segatura, trucioli o cartone (come materiale di imballaggio).

Regole Imballaggi in legno (WPM) per l'Irlanda del Nord

Se sposti WPM (per la fornitura o per lo spostamento di merci) da Irlanda del Nord (NI) nell'UE, non ci saranno modifiche ai requisiti WPM. Se sposti il WPM (per la fornitura o per il trasferimento di merci) da NI a GB non ci saranno modifiche ai requisiti del WPM. Anche questi movimenti continueranno come prima. Se sposti WPM da GB a NI (per fornitura o per trasloco merci), il tuo WPM deve essere trattato e opportunamente contrassegnato in conformità con gli standard internazionali (ISPM15). I controlli saranno effettuati esclusivamente in base al rischio, tenendo conto del fatto che i movimenti da GB a NI sono a rischio molto basso.

Non è necessario che il WPM conforme a ISPM15 abbia un certificato fitosanitario o di trattamento perché la certificazione è fornita con il marchio ISPM15. Questo vale per WPM che ha origine al di fuori di GB. Non è possibile utilizzare la certificazione al posto di un marchio ISPM15 applicato alle importazioni di WPM.

➤ <https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-wood-packaging-material>

14. Spedizione temporanea

Informazioni pratiche sulla gestione delle campionature durante le fiere nel Regno Unito

- Se il valore dei campioni resta al di sotto delle £135, è mitigata la possibilità di ulteriori controlli doganali su eventuale IVA/VAT da versare ma effettivamente non dovuta;
- Per il corretto passaggio del campione in dogana, occorrerà essere in possesso di un'identificazione fiscale (partita IVA) sia nello stato da cui parte il campione che in quello in cui viene ricevuto. Ad esempio, nel caso in cui un'azienda italiana debba spedire un campione ad un ente fieristico in UK, l'azienda italiana spedisce la merce con la propria P.IVA italiana – una volta giunta in dogana - l'ente fieristico direttamente oppure tramite il partner logistico in loco potrà fornire la propria P.IVA ed EORI e ricevere/importare la campionatura per conto dell'espositore. In alternativa (ma non per prodotti-food) si può utilizzare il Carnet ATA che permette l'introduzione temporanea delle merci sul suolo britannico;
- Come sopra, per permettere il passaggio del campione il mittente dovrà essere un soggetto passivo IVA in Italia. Inoltre, nel caso in cui un'azienda italiana debba spedire una campionatura in fiera dovrà assicurarsi che chi riceve la merce sia in possesso di una partita IVA e EORI per poter ricevere la merce. Normalmente le fiere mettono a disposizione la propria partita IVA (VAT Number ed EORI Number al fine di facilitare le operazioni di export/import.) In alternativa (ma non per prodotti-food)



si può utilizzare il Carnet ATA che permette l'introduzione temporanea delle merci sul suolo britannico;

- L'ente fieristico potrebbe lasciar disporre del proprio Codice EORI oppure utilizzare un partner logistico dotato di EORI così come potrebbe non verificarsi tale circostanza, rendendo necessario l'individuazione di un soggetto titolare di EORI UK;
- Come già ricordato precedentemente, è indispensabile l'utilizzo di un Custom Broker/Tramite. Il partner logistico potrà gestire sia le esportazioni dall'Italia che le importazioni sul suolo britannico;
- Per poter importare senza difficoltà, l'azienda italiana dovrà intestare la propria fattura (o proforma) a sé stessa C/O indirizzo del possessore del codice EORI. Attenzione il Broker doganale agisce solo su mandato scritto del mittente, del destinatario oppure di entrambi. Importante: il Broker non può utilizzare il suo codice EORI;
- Come documento di accompagnamento per l'eventuale campione, la fattura commerciale dovrà presentare (i) una descrizione accurata del pacco; (ii) il peso lordo e netto; (iii) la tipologia di Incoterm (di solito quella più comunemente utilizzata in questi casi è la DDP); (iv) codice doganale completo da 8 cifre; (v) dichiarazione d'origine della merce e dichiarazione supplementare su carta aziendale intestata che facilita il passaggio della merce (vi).

Carnet ATA

Il Regno Unito ha aderito alla convenzione ATA il 9 luglio 1963, incluso il territorio del Jersey, del Guernsey e dell'isola di Man

Il Carnet ATA consente di esportare temporaneamente campioni commerciali, beni fieristici o espositivi e attrezzature professionali nei paesi che fanno parte del sistema ATA Carnet.

L'utilizzo del Carnet ATA significa che non pagherai oneri doganali e semplifica lo sdoganamento delle merci nei paesi di esportazione e importazione che hanno aderito alla Convenzione.



Sul sito GOV.UK è pubblicata una Guida su come utilizzare il carnet ATA.

<https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-ata-carnet>

Prima di lasciare l'UE

Nel caso si decida di muovere le merci secondo le procedure della Convenzione ATA, si deve ottenere il rilascio del relativo carnet nello Stato membro di partenza.

Alla frontiera UE

Il trasportatore deve presentare il carnet ATA alle autorità doganali UE e assicurarsi che sia timbrato secondo quanto previsto dalle procedure unionali.

Alla frontiera UK

Il carnet ATA deve essere presentato all'autorità doganale per le formalità previste.

Per ulteriori info consultare il sito Unioncamere:

<http://www.unioncamere.net/legacy/commercioEstero/ata/GranBretagna.htm>

15. Contatti utili



The Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom

1 Princes Street - W1B 2AY Londra, UK

Tel. +44 (0) 20 7495 8191

e-mail: info@italchamind.org.uk

web www.italchamind.org.uk

Ufficio Regionale: Edinburgh Branch

30 Melville Street - EH3 7HA Edinburgo, UK

Tel. +44 (0)14 1331 6078

e-mail: scotland@italchamind.org.uk

Ufficio Regionale: Manchester Branch

N.1 Spinningfields, Quay Street - M3 3JE Manchester, UK

e-mail: manchester@italchamind.org.uk

Italian Branch

Via delle Dalie - 70026 Modugno

Tel. (0)8 0549 8897

e-mail: italiadesk@italchamind.org.uk

Rete Rurale Nazionale
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Via XX Settembre, 20 Roma

f    [RETERURALE.IT](https://www.reterurale.it)